

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1233/2013 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2013

recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (*Aphia minuta* e *Pseudaphia ferreri*) e dello zerro (*Spicara smaris*) in talune acque territoriali della Spagna (Isole Baleari)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

infatti che soltanto una nave di capacità pari o inferiore, in termini di stazza e di potenza, possa sostituire la nave in questione.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

(6) In occasione della riunione plenaria svoltasi dal 5 al 9 novembre 2012, il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato la deroga chiesta dalla Spagna e il corrispondente progetto di piano di gestione.

considerando quanto segue:

(7) La Spagna ha adottato il piano di gestione con il decreto 44/2013 del 4 ottobre che istituisce un piano di gestione plurinsulare per la pesca tradizionale con sciabiche da natante nelle acque delle Isole Baleari <sup>(2)</sup>, in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(1) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.

(8) La deroga chiesta dalla Spagna è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(2) Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9.

(9) In particolare, i fondali di pesca in questione sono limitati, date le ridotte dimensioni della piattaforma continentale e la distribuzione geografica delle specie bersaglio, presenti esclusivamente in determinate zone delle aree costiere a profondità inferiori a 50 m.

(3) In data 8 ottobre 2012 la Commissione ha ricevuto dalla Spagna una richiesta di deroga all'articolo 13, paragrafo 1, del precitato regolamento per l'utilizzo di sciabiche da natante per la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (*Aphia minuta* e *Pseudaphia ferreri*) e dello zerro (*Spicara smaris*) nelle sue acque territoriali nella Comunità autonoma delle Isole Baleari.

(10) Inoltre, la pesca non può essere praticata con altri attrezzi, non ha un impatto significativo su habitat protetti ed è molto selettiva, poiché le sciabiche vengono calate nella colonna d'acqua e non entrano in contatto con il fondo marino. Eventuali materiali prelevati dal fondale potrebbero infatti danneggiare le specie bersaglio e renderne praticamente impossibile la cernita, data la taglia estremamente ridotta dei pesci.

(4) La richiesta riguarda le navi registrate nel censimento marittimo gestito dalla direzione generale per l'ambiente rurale e marino delle Isole Baleari, che hanno un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e che opereranno nell'ambito di un piano di gestione inteso a regolamentare la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (*Aphia minuta* e *Pseudaphia ferreri*) e dello zerro (*Spicara smaris*) con sciabiche da natante.

(11) La deroga chiesta dalla Spagna riguarda un numero limitato di navi (60).

(5) Il piano di gestione garantisce che non vi sarà alcun incremento dello sforzo di pesca: in caso di cessazione dell'attività di una delle 60 navi autorizzate, esso prevede

(12) Le attività di pesca in questione rispettano le condizioni stabilite all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006 relativo agli habitat protetti, dal momento che il piano di gestione istituito dalla Spagna vieta espressamente la pesca nelle zone che ospitano habitat protetti.

<sup>(1)</sup> GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.

<sup>(2)</sup> Decreto 44/2013, de 4 de octubre, por el que establece el Plan de Gestión Pluriinsular para la Pesca con Artes de Tiro Tradicionales en Aguas de las Illes Balears. *Butlletí Oficial de les Illes Balears* n. 137 del 5.10.2013, pag. 47345.

